

**TERRE E ROCCE DA SCAVO:  
COME DEVONO OPERARE LE IMPRESE CON IL NUOVO DECRETO  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13.06.2017, NR. 120  
norme, prassi, criticità, responsabilità, sanzioni**

**CONFINDUSTRIA UDINE  
Lunedì 9 ottobre 2017  
Palazzo Torriani - Udine**

Claudio Freddi



...terre, rocce, ghiaia, materiali da scavo o rifiuti...



### Articolo 1 - Oggetto e finalità

disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come **SOTTOPRODOTTI**, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da **cantieri di piccole dimensioni**, di **grandi dimensioni** e di **grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del **deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo **qualificate rifiuti**;
- c) all'**utilizzo nel sito** di produzione delle terre e rocce da scavo **escluse dalla disciplina dei rifiuti**;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti **oggetto di bonifica**.

# SOTTOPRODOTTO

Definizione - articolo 184-bis del D.Lgs nr. 152/2006

## Sottoprodotto

(è un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184, bis, qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa **tutte le seguenti condizioni**)

a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui **costituisce parte integrante**, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà **utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del **produttore o di terzi**

d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**



## Sottoprodotto

Definizione - articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

### Sottoprodotto:

Circolare esplicativa del MATTM, per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, nr. 264 *«Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»*.

... a pag. 2, si legge...

***«Resta inteso, peraltro, che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto, poi divenire sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve sussistere, dunque, sin dal momento in cui il residuo viene generato».***

## Definizioni - art. 2

t) «cantiere di piccole dimensioni



cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, **comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

t) «cantiere di grandi dimensioni



cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, **nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

t) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA



cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, **nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

## altre definizioni - art. 2



### c) «terre e rocce da scavo»



il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

**Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 3 Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso**

### f) «piano di utilizzo»



il documento nel quale il **proponente** attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come **sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni**

### g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»



la dichiarazione con la quale il **proponente** o l'**esecutore** o il **produttore** attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21**

## altre definizione - art. 2

n) «sito di deposito intermedio



il sito in cui le terre e rocce da scavo **qualificate sottoprodotto** sono **temporaneamente depositate** in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

o) «normale pratica industriale



costituiscono un trattamento di **normale pratica industriale** quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

**Allegato 3 - Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)**



Tra le **operazioni più comunemente effettuate** che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

**Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante**, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.



## altre definizione - art. 2

p)  
«proponente

il soggetto che presenta il piano di utilizzo

... chi è?

q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17 ;

r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

s) «ciclo  
produttivo di  
destinazione

il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava

... quale processo produttivo?

... con quali limiti?



## Processo di produzione

Circolare esplicativa del MATTM, per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, nr. 264 *«Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»*.

... a pag. 11, si legge...

***«Con riferimento alla nozione di processo di produzione, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali, ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc. Conclusioni simili – con specifico riguardo a quanto qui di più prossimo interesse – sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., sent. n. 41839 del 2008; Cons. di Stato, sen. nr. 4151/2013).***

## altre definizione - art. 2

### Articolo 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento **non si applica** alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

2. Sono **esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti**, la cui gestione è disciplinata ai sensi della **Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**



# Disposizioni comuni



1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano**

**qualificati come sottoprodotti  
e non come rifiuti**

nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga **senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.**




## TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

### Capo I – Disposizioni comuni

#### art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

#### 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava



c) sono idonee ad essere utilizzate **direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

Cfr. slide nr. 12

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)

## TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

### Capo I – Disposizioni comuni

#### art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano **materiali di riporto**, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale **non può superare la quantità massima del 20% in peso**, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10

**Allegato 10**  
**Metodologia per la**  
**quantificazione dei**  
**materiali di origine**  
**antropica di cui**  
**all'articolo 4, comma 3.**



Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non è scartata la frazione superiore a 2 cm.  
Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\% Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} \times 100$$

%Ma: percentuale di materiale di origine antropica

P\_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio

P\_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), **le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, **ad esclusione del parametro amianto**, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

**TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO**  
**Capo I – Disposizioni comuni –**  
**art. 4 - CRITERI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI**

**5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del**

**piano di utilizzo**

**cantiere di grandi dimensioni**

o della

**dichiarazione di cui all'articolo 21**

**cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e cantieri di piccole dimensioni**

nonché della

**dichiarazione di avvenuto utilizzo**

**per tutte le tipologie di cantiere**

**in conformità alle previsioni del presente regolamento**

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni –

art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

\*1. Il **deposito intermedio** delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:




a) il sito rientra nella **medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione**, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla **colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, oppure **in tutte le classi di destinazioni urbanistiche**, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla **colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo**

ALLEGATO 5

Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare




TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni –

art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

\*1. Il **deposito intermedio** delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:



b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel **piano di utilizzo** o nella **dichiarazione di cui all'articolo 21**;

c) la durata del deposito **non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21**;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è **fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21**, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo



e) il deposito delle terre e rocce da scavo è **conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale **sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21**



TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo I – Disposizioni comuni –  
art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

2. Il **proponente** o il **produttore** può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di **variazione del sito di deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il **proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

A  
T  
T  
E  
N  
Z  
I  
O  
N  
E

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo I – Disposizioni comuni –  
art. 6 – TRASPORTO

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti **il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7**. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

CO  
SA

R  
I  
C  
O  
R  
D  
A?

2. La documentazione di cui al comma 1 è **predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario**, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo**.

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, **una quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore

?

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo I – Disposizioni comuni –  
art. 7 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al **piano di utilizzo** o alla **dichiarazione di cui all'articolo 21** è **attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo**

2. La dichiarazione di **avvenuto utilizzo**, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è **resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, **anche solo in via telematica**, del modulo di cui all'allegato 8...




all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione

al Comune del sito di produzione

al Comune del sito di destinazione

La dichiarazione è conservata per **cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa **disponibile all'autorità di controllo**




TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo I – Disposizioni comuni –  
art. 7 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21

l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

... PERTANTO QUEI MATERIALI  
TORNANO AD ESSERE  
CONSIDERATI RIFIUTI?  
CON LE RELATIVE CONSEGUENZE  
SANZIONATORIE?



# Disposizioni per cantieri di grandi dimensioni





TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 8 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli **articoli da 9 a 18** si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei **cantieri di grandi dimensioni**, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, **nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 9 – PIANO DI UTILIZZO

**1. Il piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui **all'allegato 5**, è **trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.**

Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, **la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.**

**... IN ASSENZA DI QUESTA???**

**2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale **il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale**

**... CON RELATIVA RESPONSABILITA' PENALE...**

**3. L'autorità competente verifica d'ufficio** la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa.

**Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo**, l'autorità competente può chiedere, **in un'unica soluzione**, integrazioni alla documentazione ricevuta.

**Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa**

**... ED IN CASO DI INCOMPLETEZZA???**

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 9 – PIANO DI UTILIZZO

5. La sussistenza dei **requisiti di cui all'articolo 4** è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di **utilizzo**. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, **stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo**.

6. L'autorità competente, **qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4**, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

**... CHE ANDRANNO GESTITE COME RIFIUTI?**

7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, **l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo** trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Allegato 9 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28)

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 9 – PIANO DI UTILIZZO

8. Nella fase di predisposizione del **piano di utilizzo**, il **proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2**, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà

**45  
giorni**

9. Il proponente, dopo avere trasmesso il **piano di utilizzo** all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, **sono a carico del proponente.**

**Articolo 13**

**(Controllo equipollente)**

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, **è individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente** e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste

**... chi sono gli altri  
organi della PA o  
enti pubblici dotati  
di qualificazione e  
capacità tecnica  
equipollente?**

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 10 – TERRE E ROCCE CONFORMI ALLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE - CSC

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, **il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.**

2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, **l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può** chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, **con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente**, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **può** chiedere al **proponente** un approfondimento d'indagine **in contraddittorio** e, **entro sessanta giorni**, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorità competente

**... l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente può ritenere non necessarie dette verifiche?**



TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 11 – (TERRE E ROCCE DA SCAVO CONFORMI AI VALORI DI FONDO NATURALE)

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente.

A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e **contestualmente** presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.

articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle Csc anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.

Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.

L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica amministrazione.

**... attivando le  
misure di  
prevenzione?**


TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 11 – TERRE E ROCCE DA SCAVO CONFORMI AI VALORI DI FONDO NATURALE

Tale **piano**, condiviso con la **competente Agenzia**, è **eseguito dal proponente con oneri a proprio carico**, in **contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso**.

Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine

Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale.

Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia



**2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.**

La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO  
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 13 – EFFICACIA DEL PIANO

1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene **entro due anni** dalla presentazione del piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3.04.06 n. 152.

↓ ↓ ↓  
**...CON EVENTUALI RELATIVE SANZIONI...**

15. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, **per cinque anni** a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

art. 15 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. In caso di **modifica sostanziale** dei requisiti di cui all'articolo 4, **indicati nel piano di utilizzo**, il **proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo** e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate.

L'autorità competente **verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione**, integrazioni della documentazione.

Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa

**2. Costituisce modifica sostanziale:**

a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

d) la modifica delle tecnologie di scavo

Gli effetti delle **modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA** sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

### Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

#### art. 15 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO

a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

d) la modifica delle tecnologie di scavo

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione.

**Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.**

Decorso sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), **decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), **decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

6. La procedura di **aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2**, può essere effettuata **per un massimo di due volte**, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di **circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili**

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

art. 16 – PROROGA DEL PIANO DI UTILIZZO E ACCERTAMENTI SUL PIANO DI UTILIZZO AGGIORNATO O PROROGATO

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, **relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili**, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare.

A tal fine il **proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.**

2. Nel caso di **aggiornamento o proroga del piano di utilizzo** l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, **dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.**

**... CHE ANDRANNO GESTITE COME RIFIUTI?**



# Disposizioni per cantieri di piccole dimensioni



TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano **alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni**, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, **il produttore dimostra**, qualora **siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo**, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, **comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

...e la destinazione in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava (prevista per i cantieri di grandi dimensioni)?

E' applicabile l'art. 4?

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Nel caso in cui, **per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione.**

A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada **in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore**, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12.

L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 21 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER I CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.00

con la trasmissione,  
anche solo in via telematica

del modulo di cui all'allegato 6  
al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

**almeno 15 giorni prima dell'inizio dei  
lavori di scavo**

**... MODIFICA IMPORTANTE...**

**... SE IL TERMINE NON VIENE RISPETTATO?**

**TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO**

**Capo III – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**ART. 21 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER I CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**13. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.**

**Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.**

**Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2**

**4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.**

**A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.**

**5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

# Disposizioni per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA





TITOLO II - TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo IV – TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

ART. 22 – CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

1. Le **terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA**, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, **nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.**

Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, **nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

# Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti



TITOLO III - DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

ART. 23 – DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03\* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 183, comma 1, lettera bb),  
del D.Lgs n. 152/06

... quando il quantitativo di  
rifiuti in deposito raggiunga  
complessivamente i **30 metri  
cubi** di cui al massimo **10 metri  
cubi** di rifiuti pericolosi

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4000 metri cubi**, di cui non oltre **800 metri cubi** di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno**

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche

c) nel caso di **rifiuti pericolosi**, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, **garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo**, nonché la **protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche**, anche **con il convogliamento delle acque stesse**

# Disposizioni intertemporali, transitorie e finali



## TITOLO VI - DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

### ART. 27 – DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

**1. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente**, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui **all'articolo 2, comma 1, lett. c)**, del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi **dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, ovvero ai **piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161**, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione

**2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.**

Per tali progetti è fatta comunque salva la **facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21** ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento

**3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.**

**4. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**



## TITOLO VI - DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

### ART. 28 – CONTROLLI ED ISPEZIONI

### ART. 29 – CLAUSOLA DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO

### ARTICOLO 30 - (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, **degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21**, ovvero nella **dichiarazione di avvenuto utilizzo**

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**...e se le terre provengono o sono destinate all'estero... è applicabile la procedura dettata dal DPR 120/201?**



**...alcuni utili richiami...**



### ... onere della prova...

Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 17/04/2015 – Pres. Fiale – Est. Ramacci – Ric. F.M.

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo: su chi grava l'onere della prova?

*La disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, pertanto l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la richiede.*

Cass. Pen., Sez. III, n. 5178 del 04/02/2015 – Pres. Squassoni – Est. Ramacci – Ric. Mainella ed altri

RIFIUTI – Terre e rocce e onere probatorio

*Come emerge chiaramente dal tenore della disposizione, quella delle terre e rocce da scavo è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe su colui che l'invoca.*

le corrette procedure, i documenti, le responsabilità  
e le sanzioni nella gestione dei materiali da scavo

## SANZIONI

La gestione dei materiali di scavo utilizzati ai sensi del nuovo Regolamento qualora avvenga inottemperando a quanto in esso contenuto, farà sì che il **materiale scavato dovrà essere gestito quale rifiuto** ai sensi del D.L.vo 152/06, concretizzando, nel caso in cui questa gestione avvenga in violazione delle norme specifiche, una violazione penale, **prevista e punita dall'art. 256 del medesimo decreto**, che recita:



Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:



- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

## SANZIONI


*...trattandosi di violazione penale, i corpi di reato, le cose pertinenti al reato o le cose servite a commetterlo, quali sono i “rifiuti” costituiti dalle “terre e rocce da scavo” di cui al CER 17 05 04, l’area del cantiere ed i mezzi utilizzati, possono essere sottoposti a provvedimento di sequestro penale ai sensi dell’art. 321 o 354 del Codice di Procedura Penale*

## SANZIONI

### ATTENZIONE:

### **Articolo 259 - Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.



2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al **trasporto illecito di cui agli articoli 256\*** e 258, comma 4 **consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.**

*\*Articolo 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

## SANZIONI

...se la dichiarazione di cui all'articolo 21 è incompleta o errata, quali sanzioni si applicano?

### Art. 21

Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR 445/00) in cui il produttore dimostra le condizioni di riutilizzo come sottoprodotto:

...ma tra le condizioni vanno annoverati solo gli aspetti sostanziali o anche quelli formali-amministrativi???

Si...no...forse...



## SANZIONI

...sicuramente la compilazione non veritiera o falsa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR 445/00...

... integra la violazione di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, ovvero

### Articolo 75 Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

### Articolo 76 Norme penali

- 1) Chiunque rilascia **dichiarazioni mendaci**, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2) **L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.**
- 3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate **come fatte a pubblico ufficiale**.
- 4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


## \*Complicazioni e criticità



## Complicazioni e criticità



I valori delle colonne A e B prevedono limiti per le zone ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ovvero ad uso commerciale e industriale.



...e se i materiali da scavo o i materiali di riporto provengono da scavi in aree agricole ovvero sono destinati a queste, come molto spesso accade, quali valori si applicano?

## Criticità - Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto

Art. 3 del D.L. n. 2/2012  
(convertito in L. n. 28/2012)

**DM 161/2012**



1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "**suolo**" contenuti all'articolo **185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si interpretano come riferiti anche alle **matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per **matrici materiali di riporto** si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal **decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

## Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto

L'art. 41, comma 3, del D.L. 69/13 (convertito in L. nr. 98/13) ha modificato l'art. 3 del DL. 2/2012, che ora recita:

...non c'è più il riferimento all'art. 49 del DL 24.01,12, n. 1, quindi, nessun richiamo al DM 161/12!!!

1. Fermo restando la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, i riferimenti al "**suolo**" contenuti **nell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto Legislativo 152/2006**, si interpretano come riferiti anche alla matrici di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, **costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno**, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito **e utilizzate** per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

...l'art. 41, comma 3, del D.L. 69/13 (convertito in L. nr. 98/13) **non è stato abrogato...**



- \* Altre norme inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo





*...alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

DPR 15 luglio 2003, nr. 254  
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della  
Legge 31 luglio 2002, nr. 179

**art. 1 - Finalità e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina **la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5**, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

**art. 2 - Definizioni**


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

...

**f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:**

i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, **terre di scavo**, smurature e similari



## *... alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

### **art. 13 - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1.I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1 (... **terre di scavo** ...)

- ➡ possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- ➡ avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

...queste terre, possono essere utilizzate come materiali di scavo ai sensi delle normativa sulle terre e rocce da scavo, oggi DPR nr. 120/2017?

...secondo ARPA FVG le norme sono applicabili. Così si legge nella nota nr. 4435-P del 07.02.2014 che recita:

«In conclusione, non si ravvedono motivi ostativi né di carattere normativo, né di carattere tecnico ambientale che ostacolino il possibile inquadramento da parte del produttore/proponente delle terre e rocce da scavo prodotte in ambito cimiteriale tra i sottoprodotti. Ovviamente sarà cura del produttore/ proponente dimostrare i requisiti e le condizioni previsti per legge»

*... alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

### Attività in edilizia libera

Poiché la norma sui materiali da scavo è **norma di eccezione** e **consente una deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di gestione di rifiuti**, spetta al soggetto che intende avvalersi di tale eccezione, **l'onere della prova**

Tale onere non può comunque dirsi assolto...

- ➡ con mere dichiarazioni soggettive dell'interessato
- ➡ il quale dovrà fornire
- ➡ la prova piena della ragioni per cui opera in regime differenziato



**Qual è, come sarà, cosa sarà la prova piena???**

***... alte norme in materia di terre e rocce da scavo...***

**Attività in edilizia libera**

**... va presentata la modulistica di cui al DM 120/17 per la gestione delle terre prodotte da queste attività?**

**... dal sito dell'ARPA FVG:**

**Frequently Asked Questions (FAQ)**

**Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono essere autorizzate?**

*Sì; il comma 1 dell'art. 41-bis recita che la norma si applica in riferimento ai materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti e il comma 2 afferma che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. E' opportuno pertanto riportare gli estremi delle autorizzazioni nella dichiarazione. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada in procedure che non prevedono un'espressione della autorità competente (ad es. PAS di cui alla L.R. 19/12) inserire comunque i riferimenti relativi all'autorità e all'abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera.*

*...alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

## Attività in edilizia libera

**Legge regionale FVG 11.11.2009  
– Codice dell’edilizia**

### **Art. 16 (Attività edilizia libera)**

**1.** Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), **non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:**

**5.** Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

- d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;
- e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;
- i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

*... alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

## Attività in edilizia libera

Legge regionale FVG 11.11.2009  
– Codice dell’edilizia

### Art. 16 (Attività edilizia libera)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/2004 , ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), **non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:**

f) opere di bonifica, **movimentazione o sistemazione del terreno**, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno **e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;**



*... alte norme in materia di terre e rocce da scavo...*

## Attività in edilizia libera

### **Art. 16 bis (Attività edilizia libera asseverata)**

**1.** Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in **attività edilizia libera previa comunicazione**, anche per via telematica, **di inizio lavori asseverata** gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, **a titolo esemplificativo:**

**Legge regionale FVG 11.11.2009  
– Codice dell'edilizia**

**i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.**

**... e le opere di scavo sotto i 2.000 mc... vedi art. 16, c. 1, lett. f)**

**3.** Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:

**a)** una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia; **b)** elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato; **c)** i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.

*“Una legge, per poter adempiere alle proprie finalità, deve presupporre la conoscenza dei soggetti concreti ai quali essa è diretta e di tale conoscenza deve tener conto per ciò che dispone”.*

*Josè Pedro Galvao de Sousa*



**CONFINDUSTRIA UDINE**

**TERRE E ROCCE DA SCAVO:**

**COME DEVONO OPERARE LE IMPRESE CON IL NUOVO DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13.06.2017, NR. 120**

**norme, prassi, criticità, responsabilità, sanzioni**

**Grazie per l'attenzione**

dott. Claudio Freddi

Ispettore del Corpo forestale regionale